

**Comune di MESAGNE**  
**Provincia di BRINDISI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL  
PERSONALE NON DIRIGENTE**

**- ANNO 2018-**

(art. 7 del C.C.N.L. del 21/05/2018)

Tra la Delegazione Trattante di parte pubblica composta da:

- Dott.ssa Giorgia Vadacca- Segretario Generale - Presidente
- Dr. Francesco Siodambro responsabile Servizi Finanziari- componente

e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
- CGIL GIORGIO BELLACOSA - ANNA RITA ASPARRA - ANTONIO CATONEC
- CISL COSIMO
- UIL ANTONIO SAMBATI - ANTONIO STANISCI
- DICCAP
- CSA
- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
- Cattolico Lino UIL
- ~~Stella Patrizia CGIL~~
- ~~Serracca Angela CISL~~


Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si è proceduto a costituire il fondo delle risorse destinate con determinazione n. 2395 del 21.12.2018 per l'incentivazione del personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale sottoscritto in data 21.05.2018.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il mese di aprile, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

si conviene e si stipula quanto segue:



## Art. 1

### DURATA ED AMBITO DI APPLICAZIONE


Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2018.

In data 21/12/2018 è stata trasmessa a tutte le OO.SS. la determinazione n. 2395 di costituzione del fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2018, per un totale di Euro 692.792,00.

Il fondo è costituito per la parte stabile, pari a Euro 516.886,00 secondo la disciplina prevista dai commi 1 e 2 dall'art. 67 del C.C.N.L., che testualmente recita:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma

4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.



2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

Non ci sono decurtazioni "permanenti" previste dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

La parte variabile, pari a Euro 153.105,00 è stata costituita secondo la disciplina del comma 3 dell'art. 67, CCNL del 21.05.2018, che testualmente dispone:

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di



tredecimesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili:


- Euro 22.423,00 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), quali risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione ICI del personale - **parte soggetta a vincolo.**
- Euro 37.215,00 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 per specifici progetti di miglioramento dei servizi - **parte soggetta a vincolo.**
- Euro 16.720,00 per compensi avvocatura in relazione a sentenze faorevoli - **parte soggetta a vincolo.**
- Euro 23.854,00 per compensi avvocatura - parte non soggetta a vincolo.
- Euro 1.975,00 per risorse previste da di disposizioni di legge per compensi censimento ISTAT - parte non soggetta a vincolo.
- Euro 605,00 per Condono Edilizio - **parte soggetta a vincolo.**
- Euro 42.438,00 per incentivi funzioni tecniche - parte non soggette a vincolo

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per Euro 692.792,00, di cui Euro 516.886,00 di "risorse stabili" ed Euro 153.105,00 di "risorse variabili", viene ripartito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 146 del 20/07/2018, nonché secondo quanto definito nella presente ipotesi di CCDI.

## Art. 2

### PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI:

Le parti prendono atto che una quota di salario accessorio, pari ad Euro 12.000,00 da calcolarsi sul fondo per le risorse decentrate destinate alla presente contrattazione è stanziata per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella

2 




categorie secondo la disciplina dell'art. 16 del CCNL del 21.05.2018, che testualmente stabilisce:

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economiche.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

Sulla base dei criteri di cui all'accordo sottoscritto in sede di delegazione trattante nella seduta del 20 Novembre 2018 che sono i seguenti:

- La loro decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno in cui il contratto decentrato ne prevede l'attivazione, sono effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 categorie.;
- Per l'anno 2018 le progressioni saranno attivate nei limiti delle risorse finanziarie che vengono quantificate in euro 12.000;
- Per l'ammissione alla selezione sono necessari, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
  1. essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Mesagne;
  2. aver maturato alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente la selezione almeno due anni di anzianità nella posizione economica in godimento. Nel calcolo dell'anzianità sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni nel caso di mobilità in entrata;
  3. assenza, nel corso dell'anno al quale si riferisce la progressione e di quello ad esso immediatamente precedente, di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;



4. aver riportato nel triennio antecedente all'anno della selezione, in sede di valutazione annuale delle prestazioni ai fini della corresponsione dei compensi del fondo incentivante, un punteggio medio non inferiore a 70;
5. aver prestato effettivo servizio per almeno 180 giorni su 24 mesi di servizio.

Con determina del responsabile del servizio risorse umane n. 2397 del 27/12/2018 è stato dato atto del predetto accordo e, a seguito di procedura selettiva, verrà redatta graduatoria secondo i seguenti criteri:

- Sulla base del punteggio assegnato il Responsabile delle Risorse Umane formerà **una graduatoria per ogni categoria professionale** e la approverà con determina, indicando il punteggio complessivo riportato da ciascuno. Le graduatorie verranno pubblicate per almeno 15 giorni sull'albo pretorio on line. Decorso tale termine, senza che vengano presentate opposizioni, essa diventeranno definitive;
- L'attribuzione della progressione sarà effettuata con successivo provvedimento del Responsabile dell'ufficio Risorse Umane;
- la progressione è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente;
- Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione annuale delle prestazioni ai fini della corresponsione dei compensi del fondo incentivante del triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione. I punteggi sono espressi in centesimi e sono comprensivi di due numeri decimali, questi ultimi arrotondati secondo la media matematica .
- In caso di assenza prolungata, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti, escludendo quelle relative al periodo di assenza.
- In caso di parità, il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:
  - a) al dipendente che ha maggiore anzianità nella posizione economica in godimento ;
  - b) al dipendente con maggiore anzianità nella categoria professionale;
  - c) In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più anziano di età.

### Art. 3

#### **INDENNITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO DISAGIATE, INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, MANEGGIO VALORI, MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE.**

Sono destinate a tale finalità le risorse che verranno erogate secondo le misure contrattuali vigenti, così ripartite:

- a) sono destinate all'indennità maneggio valori le risorse per un totale di **Euro 700,00** da erogare al personale adibito in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro. Gli importi dell'indennità giornaliera variano da **Euro 0,51 a Euro 1,54 giornaliera**, in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati. Ai sensi del comma 2 del citato art. 36, tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai suddetti servizi. L'erogazione della relativa indennità viene definita con apposito atto del Dirigente/Responsabile di Area in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa.



b) l'indennità condizioni di lavoro, art. 70 bis del CCNL 2016/2018, pari ad € **7.500,00**, è riconosciuta al personale che svolge le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al rischio: elettricisti, autisti di scuolabus di fascia A, operai, custodi di strutture comunale che utilizzano prodotti chimici per la pulizia. Tale indennità viene erogata solo per le giornate di effettiva esposizione al rischio ed è quantificata in € 30,00 mensili.

Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di Euro **2.000,00**, da erogare ai dipendenti che svolgono attività in condizioni ed in tempi di lavoro comportanti stress e disagio, in particolare, al personale che assicura continuativamente il turno di lavoro in orario articolato o plurisettimanale. L'importo delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavoratori interessati è quantificato in 30,00 euro mensili.

c) lo stanziamento per l'importo di € **71.000,00**, è destinato alla turnazione notturna e festiva nonché alla maggiorazione.

#### Art. 4

### COMPENSI PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ (Commi 1 e 2 ,Art. 70 quinquies CCNL 2016/2018).


Le risorse pari a Euro **8.000,00** sono destinate a retribuire le seguenti posizioni di lavoro:

- Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui alla lett.f) sono quelli indicati all'art.13 del vigente CCDI, con l'indicazione della relativa indennità ( risorse assegnate per un totale di € 5.900,00):

- a) personale che svolge funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro
- b) personale che abbia la responsabilità di una struttura organizzativa e svolga il proprio lavoro con ampio margine di autonomia;
- c) personale di categoria D che svolga funzioni professionali specialistiche e di responsabilità;
- d) personale che abbia la responsabilità di squadre.

L'indennità è fissata nella misura massima di 3.000,00 annue. La suddetta indennità viene liquidata al personale incaricato con provvedimento della p.o. già formalizzato per l'anno di riferimento.

b) I compiti e le funzioni di cui alla lettera i) servono a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile (lett. i), comma 2, art. 17). L'importo di tali compensi è determinato fino ad un massimo di 350,00 Euro a dipendente. Risorse assegnate Euro **2.100,00**.



## Art. 5

### COMPENSI PER FINALITA' VALUTABILI CONNESSE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

Sono i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 69 del C.C.N.L. del 21.05.2018.

Tale compenso è strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

a) compensi produttività collettiva: somma che residua a seguito dell'effettiva liquidazione degli istituti di salario accessorio sopra descritta pari a presunti € 47.000,00=

b) compensi per progettazione non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche per uno stanziamento di € 37.215,00 (Progetti obiettivi).

## Art. 6

### INCENTIVI PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ E PRESTAZIONI CORRELATE ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INDICATE NELL'ART. 15, COMMA 1, LETTERA K) (LETT. G), COMMA 2, ART. 17).

Le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

A tale scopo, sono state inserite nel fondo per l'anno 2018 risorse pari a **Euro 42.438,00** (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione).

Rientrano in questa fattispecie:

- gli incentivi per le "funzioni tecniche" (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) svolte dai dipendenti, a decorrere dal 19/04/2016, esclusivamente per le seguenti attività:

- di programmazione della spesa per investimenti;
- di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di responsabile unico di procedimento;
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- di collaudatore statico



da erogare ai dipendenti interessati, sulla base di apposito regolamento comunale adottato dall'Amministrazione Comunale.

- gli incentivi relativi agli incassi per attività accertativa ICI per un importo di € **22.423,00**;

## Art. 7

### AVVOCATURA CIVICA

Le risorse destinate alla erogazione dei compensi per avvocatura civica sono state stabilite secondo quanto indicato dal legale assegnato all'avvocatura, sia per la parte dei compensi da destinarsi alla liquidazione degli onorari relativi a sentenze favorevoli con compensazione, sia a quelle relative a sentenze con soccombenza di controparte, già assicurate in bilancio. Il totale dei compensi ammonta ad € 23.854,00 per liquidazione di sentenze favorevoli ed € .





**Art. 8  
RICOSTRUZIONE FONDI**



A seguito di ricostruzione dei fondi anni 2010-2016, è stata individuata la somma complessiva di €. **87.885,87**, da ripartirsi in cinque rate di uguale importo. La relazione che illustra la ricostruzione dei fondi costituisce un allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 230 del 07/12/2017. Pertanto, dal fondo anno 2018 verrà prelevata la seconda rata per la somma di € **17.557,00**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mesagne, 15/04/2019





**LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

**DI PARTE PUBBLICA**


  


**LA DELEGAZIONE SINDACALE**

**RSU**

**OO.SS. Territoriali**

 (RSU)  
